

LICEO SCIENTIFICO STATALE - "G.B. SCORZA"-COSENZA
Prot. 0012083 del 12/11/2024
I-1 (Uscita)



LICEO SCIENTIFICO "SCORZA" - COSENZA

Via Popilia / Via Mancini - Tel. 0984 1861919 - C.F. 80005600780
Email: csps03000g@istruzione.it - PEC: csps03000g@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO D' ISTITUTO

Approvato dal Collegio dei docenti in data 8
novembre 2024 (delibera n. 2)

E dal Consiglio d'Istituto in data 11 novembre
2024 (delibera n.4)

INDICE

SEZIONE I: Principi fondamentali e diritti degli studenti

- Art. 1: Il nostro Regolamento
- Art. 2: La partecipazione di tutti
- Art. 3: Diritto di organizzazione e di agibilità
- Art. 4: Diritto allo studio
- Art. 5: Libertà d'insegnamento
- Art. 6: Parità di diritti

SEZIONE II: Norme comportamentali e organizzative

- Art. 7: Vigilanza degli alunni
- Art. 8: Norme comportamentali
- Art. 9: Uso dei locali scolastici
- Art. 10: Regolamentazione della Giornata dei "100 giorni"
- Art. 11: Accesso e orari d'apertura dell'edificio scolastico
- Art. 12: Distribuzione dei materiali di propaganda
- Art. 13: Intervento di esperti nella scuola
- Art. 14: Gestione dei materiali didattici e della biblioteca

SEZIONE III: Relazioni con famiglie, genitori e studenti

- Art. 15: Modalità di comunicazione con i genitori
- Art. 16: Assemblee sindacali e scioperi
- Art. 17: Assemblee dei genitori e degli studenti/studentesse
- Art. 18: Assicurazione

SEZIONE IV: Procedure amministrative e reclami

- Art. 19: Pubblicazione degli atti
- Art. 20: Procedure dei reclami
- Art. 21: Eventuali omissioni

SEZIONE V: Modifiche, responsabilità e disposizioni finali

- Art. 22: Modifica del Regolamento d'Istituto
- Art. 23: Patto di corresponsabilità
- Art. 24: Provvedimenti disciplinari
- Art. 25: Disposizioni finali

SEZIONE VI: Allegati

- Art. 27: Allegati

SEZIONE I: Principi fondamentali e diritti degli studenti

Art. 1- Il nostro Regolamento

Con il presente Regolamento il Liceo scientifico “G.B. Scorza” adegua la propria organizzazione ai principi ed alle garanzie stabilite dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti” emanato con D.P.R. 249/1998 e modificato dal D.P.R. n. 235/2007; il Regolamento è altresì conforme ai principi e alle norme del Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche emanato con il D.P.R. 275/1999, al D.P.R. 567 del 10 ottobre 1996 e sue modifiche e integrazioni. E', inoltre, coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Art. 2- La partecipazione di tutti

L'adesione al Regolamento condiviso sin dalla sua formulazione, attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti, si configura come assunzione di responsabilità. Ciascuna componente, pur nel rispetto della diversità di ruoli, deve essere costantemente impegnata a garantire un contesto di responsabile partecipazione. Il presente Regolamento si traduce, quindi, in uno strumento che definisce norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento. Ha carattere vincolante e tutti devono impegnarsi ad osservarlo e a farlo osservare.

Art. 3- Diritto di organizzazione e di agibilità

La scuola è sede della Comunità scolastica i cui componenti hanno diritto di organizzazione e di agibilità all'interno dell'edificio scolastico.

Art. 4- Diritto allo studio

La scuola assicura il diritto allo studio secondo i dettami della Costituzione e promuove la crescita globale dell'alunno. A questo scopo deve essere garantita la piena funzionalità educativa e formativa della scuola e tutti saranno impegnati al fine di rendere effettivo tale diritto.

Art. 5- Libertà d'insegnamento

La scuola deve assicurare la libertà d'insegnamento considerata come libertà di espressione e rispetto dell'autonomia didattica del docente.

Ogni docente, per favorire il dialogo e l'aggregazione all'interno delle famiglie, deve ridurre al minimo il lavoro domestico (compiti a casa) per il lunedì ed evitare, compatibilmente con le esigenze dell'orario didattico, le verifiche.

La scuola deve parimenti garantire l'attuazione del diritto costituzionale delle famiglie all'educazione.

È dovere dei docenti, famiglie e alunni instaurare un fattivo rapporto di collaborazione per contribuire alla promozione di un efficace processo formativo.

Art. 6- Parità di diritti

Coloro che operano nella scuola, senza distinzione di opinione politica e di fede religiosa, hanno diritto di manifestare liberamente il loro pensiero.

Il confronto delle opinioni deve avvenire secondo il metodo democratico.

SEZIONE II: Norme comportamentali e organizzative

Art. 7- Vigilanza degli alunni

I docenti sono tenuti ad essere presenti nella sede scolastica 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni al fine di vigilare sull'ordinato ingresso degli alunni e ad accompagnarli all'uscita fuori dall'aula al termine delle stesse.

In caso di legittimo impedimento o di ritardo straordinario, i docenti devono tempestivamente informare gli Uffici di Segreteria che provvederanno a fronteggiare la situazione di emergenza secondo le disposizioni normative vigenti.

Particolare vigilanza dovrà essere prestata dai docenti durante l'intervallo tra le lezioni e durante le uscite educative-didattiche (visite guidate, viaggi d'istruzione, PCTO, etc.).

Il dovere di vigilanza non si interrompe durante la pausa ricreativa degli alunni che si configura come momento altamente educativo.

Art. 8- Norme comportamentali

Per garantire il buon andamento e il corretto funzionamento della scuola, operatori scolastici, famiglie e studenti sono vincolati al rispetto delle seguenti norme: La scuola rimane aperta tutti i giorni dalle ore 7:30 alle ore 14:30 e, ove necessario, anche in orario pomeridiano.

- a) Gli studenti e le studentesse entrano nell'istituto alle ore 8:10 ed escono, alla fine della quarta ora di lezione, alle ore 12:10 e alla fine della quinta ora di lezione, alle 13:10.
- b) L'alunno che arriva dopo le 8:15 e fino alle 8:25 è considerato in ritardo e verrà segnato sul registro come tale. Dopo le 8:25, l'alunno è considerato assente per la prima ora e si dovrà recare in Presidenza. Nove entrate in ritardo a quadrimestre influiranno negativamente sul voto di comportamento dell'alunno; cinque entrate alla seconda ora a quadrimestre equivarranno a un giorno di assenza e influiranno negativamente sul voto di comportamento dell'alunno.
- c) Ogni bimestre il coordinatore di classe avrà cura di controllare il numero di ritardi ed entrate alle seconde ore di ciascun alunno. Il superamento del limite sarà riconducibile alla valutazione del comportamento i cui criteri sono stabiliti dal Collegio docenti.
- d) Le entrate e le uscite fuori orario sono concesse agli studenti maggiorenni, eccezionalmente e per comprovati motivi, nel numero di tre al mese. In ogni caso l'alunno, se minorenni, deve essere prelevato da uno dei genitori o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale o da chi ne fa le veci.
- e) Con liberatoria dei genitori è possibile l'entrata posticipata e l'uscita anticipata per assenza dei docenti, problemi di trasporto, maltempo e altre situazioni di necessità e urgenza.
- f) L'istituto assicura la sostituzione dei docenti assenti compatibilmente con la nuova normativa vigente e con le risorse disponibili.
- g) Sono assimilate alle lezioni quelle fuori classe che realizzano attività di ricerche culturali, visite guidate e viaggi d'istruzione, percorsi per le competenze e per l'orientamento PCTO, etc..
- h) Le assenze degli alunni devono essere giustificate per tempo tramite registro elettronico.
- i) Gli studenti che rimangono assenti per più di 5 giorni possono giustificare, al loro rientro a scuola, con un'autocertificazione del genitore, nella quale deve essere specificato il motivo dell'assenza.
- j) Le assenze collettive arbitrarie incideranno negativamente sul voto di condotta.
- k) Sono esclusi permessi d'uscita dalle aule nella prima ora di lezione. Gli alunni non possono recarsi al bar durante la mattinata, se non per circostanze di effettiva necessità. Durante la prima ora di lezione viene predisposta la lista degli alimenti da consumare da trasmettere via whatsapp al gestore del bar. Entro le 10:10 un solo studente accede al punto ristoro e ritira le vivande. I permessi d'uscita dall'aula vanno limitati ai casi di urgenza e comunque può uscire un solo alunno alla volta.
- l) Durante i cambi delle lezioni agli studenti e alle studentesse è severamente vietato sostare nei corridoi e lasciare l'aula.
- m) Durante l'intervallo delle lezioni, che ha inizio alle ore 10:55 e termina alle ore 11:10, gli alunni possono sostare nelle aree autorizzate del cortile interno alla scuola, contrassegnate in planimetria (come da allegato). La sorveglianza è organizzata come segue: i docenti della terza ora, secondo turnazione e calendario stabiliti ogni sei settimane dalla vicepresidenza, si occuperanno della vigilanza nei settori assegnati all'esterno e nel punto ristoro. Gli alunni possono trascorrere la pausa educativa in classe e/o nel cortile interno retrostante la scuola. La sorveglianza nelle classi e nei corridoi attigui viene garantita dal docente della terza ora insieme ai collaboratori scolastici. Nei giorni in cui per avverse condizioni climatiche la pausa educativa si svolgerà all'interno dell'edificio scolastico, gli insegnanti che avrebbero dovuto vigilare sugli studenti nel cortile interno si sposteranno nell'atrio e nei corridoi delle aule di riferimento.
- n) È possibile utilizzare solo i bagni del piano di appartenenza.
- o) È assolutamente vietato tenere accesi dispositivi elettronici ad uso di intrattenimento durante le ore di lezione. L'uso di smartphone e di tablet è consentito solo con l'autorizzazione del docente di classe.
- p) Per le urgenze provate, è disponibile la linea telefonica della scuola, sia in uscita che in entrata o l'uso del cellulare se in presenza e con l'autorizzazione del docente in classe.

- q) È vietata la diffusione online di immagini lesive della privacy di docenti, studenti e/o operatori scolastici, nonché di contenuti legati alle attività scolastiche.
- r) Al fine di tutelare idonee condizioni igienico-sanitarie per gli alunni e per gli operatori tutti, e in coerenza con obiettivi fondamentali di prevenzione dei danni provocati dal tabagismo e di educazione alla salute, è fatto divieto assoluto di fumo anche con sigarette elettroniche nei locali interni e nelle pertinenze dell'edificio scolastico. È adottato dall'Istituzione scolastica il Regolamento sul divieto di fumo che è parte integrante del presente Regolamento d'Istituto.
- s) Sono consentite le consumazioni degli alimenti solo durante la pausa educativo-ricreativa, da tale divieto sono esonerati gli studenti e le studentesse con patologie certificate, la cui documentazione è depositata agli Atti della scuola. E' severamente vietato ordinare dall'esterno cibo da asporto.
- t) I genitori sono tenuti a collaborare con la Dirigenza affinché non si verifichino occupazioni, autogestioni e settimane informali che le recenti norme non ammettono in alcun modo.
- u) Per le lezioni di Scienze motorie gli alunni si recano ordinatamente in palestra o ai campetti esterni accompagnati dal docente; stessa modalità è prevista per gli studenti che devono recarsi presso i laboratori didattici e l'aula multifunzione. Durante tali spostamenti si richiede il più rigoroso silenzio.
- v) Gli alunni, che per gravi motivi di salute non possono frequentare le lezioni di Scienze motorie, devono tempestivamente presentare domanda di esonero (temporaneo, parziale o completo) dalla attività pratica in carta semplice al Dirigente e allegare alla domanda il certificato del medico curante. L'alunno esonerato parteciperà comunque alle lezioni di Scienze motorie limitatamente a quegli aspetti compatibili con le sue condizioni fisiche.
- w) Ciascun alunno è tenuto a venire a scuola vestito in modo decoroso e, durante le lezioni di Scienze motorie, indossare gli indumenti necessari per le esercitazioni pratiche.
- x) Al termine delle lezioni, l'uscita degli studenti avviene sotto la vigilanza dei docenti di turno. L'uscita dalla scuola deve avvenire in modo ordinato e senza determinare rissa o confusione.
- aa) I docenti coordinatori di classe sono tenuti a segnalare le assenze strategiche e/o sospette e fornire tempestivamente comunicazione alle famiglie.
- bb) I collaboratori scolastici, addetti alla sorveglianza, sono tenuti a controllare le aule prima dell'entrata degli alunni, a segnalare eventuali mancanze e danneggiamenti, nonché il mancato rispetto della raccolta differenziata.
- cc) Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento educato durante la giornata scolastica e ad avere nei confronti del Dirigente, dei docenti, del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto anche formale che richiedono per sé stessi.
- dd) Gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- ee) Gli alunni sono tenuti al risarcimento dei danni eventualmente provocati, per incuria o dolo, alle strutture, alle suppellettili, alla struttura e alle attrezzature scolastiche. Resta inteso che, qualora non sia stato possibile identificare un responsabile nella classe o nell'Istituto, sono chiamati in solido tutti gli alunni della classe o dell'Istituto.
- ff) È fatto divieto a tutti gli operatori scolastici l'utilizzo ad uso privato del cellulare durante lo svolgimento del servizio.
- gg) Gli studenti che scelgono un insegnamento alternativo a quello della religione cattolica dovranno recarsi nell'aula multifunzione della scuola, dove svolgeranno le attività di studio assistito definite dal Collegio dei Docenti.

Art. 09 - Uso dei locali scolastici

I locali scolastici, previa delibera del Consiglio d'Istituto, possono essere utilizzati al di fuori dell'orario scolastico da Enti, associazioni purché l'uso non sia finalizzato a scopi di lucro, sia compatibile con le finalità formative e culturali della scuola e sia prioritariamente destinato ad attività rivolte agli stessi alunni. I rappresentanti dei genitori eletti negli Organi Collegiali possono richiedere l'uso dei locali per assemblee scolastiche, previa richiesta scritta al Dirigente, contenente gli argomenti all'ordine del giorno. Sono autorizzate dal Dirigente le richieste d'uso dei locali provenienti direttamente dall'Amministrazione scolastica e dall'Ente locale.

La pulizia dei locali per le attività fuori dall'orario di servizio del personale ausiliario è a carico del richiedente. La responsabilità per il corretto uso dei locali, degli arredi e delle attrezzature è a carico dei richiedenti.

Art. 10- Regolamentazione della Giornata dei "100 Giorni"

Scopo della Normativa

La presente norma ha l'obiettivo di garantire che le celebrazioni per i "100 giorni" si svolgano in un clima rispettoso dell'ambiente scolastico e non interferiscano con il regolare svolgimento delle attività didattiche.

1. **Abbigliamento e Costume**

- Nella giornata degli inviti, gli studenti possono indossare costumi o abbigliamenti particolari esclusivamente **nelle ultime due ore**, evitando di disturbare le lezioni.
- Qualsiasi costume o accessorio che possa risultare offensivo e lesivo della dignità personale, inappropriato o pericoloso è vietato.
- I docenti e il personale scolastico si riservano il diritto di chiedere agli studenti di cambiare abbigliamento se questo viene ritenuto non conforme.

2. **Comportamento durante l'Evento**

- Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento rispettoso e a evitare qualsiasi forma di schiamazzo, urla o azioni che possano disturbare il regolare svolgimento delle lezioni.
- È vietato introdurre strumenti rumorosi, come fischiotti, megafoni, o simili, all'interno della scuola.
- Qualsiasi festeggiamento deve svolgersi in modo da non interrompere le attività didattiche; il personale scolastico ha facoltà di interrompere eventuali comportamenti inappropriati.
- È severamente vietato imbrattare i muri, le superfici e le strutture scolastiche con scritte, disegni, adesivi, vernici o altri materiali che possano danneggiare o alterare l'ambiente scolastico.
- È vietato introdurre all'interno della scuola alcolici, armi giocattolo, pallini, proiettili di qualsiasi tipo o altri oggetti potenzialmente pericolosi, nonché pistole ad acqua.

Art. 11- Accesso e orari di apertura e di chiusura dell'edificio scolastico

La modalità di accesso per il pubblico, l'apertura e la chiusura dell'edificio scolastico, sono regolamentati da appositi orari.

Le porte di accesso dell'edificio scolastico sono affidate alla responsabilità del personale scolastico. Il cancello di accesso agli automezzi è riservato ai mezzi autorizzati.

È prevista la concessione di accesso con veicoli all'interno del cortile solo al personale scolastico autorizzato e gestore del bar entro le ore 7:50 e, per motivi di sicurezza, il divieto di uscita prima delle ore 13:10 (eccezion fatta per le classi autorizzate ad uscire alle 12:10); il cancello, infatti, rimarrà chiuso in quell'arco di tempo. Gli studenti e le studentesse possono parcheggiare nel cortile interno monopattini, biciclette e motocicli, non in prossimità dell'edificio e negli spazi a loro adibiti, purché entro le ore 7:50 con divieto di uscita prima delle ore 13:10 (eccezion fatta per le classi autorizzate ad uscire alle 12:10); altresì la scuola viene scaricata da ogni responsabilità per eventuali danni o furti degli stessi. Il mezzo, se motociclo, deve essere condotto all'interno del cortile a motore spento.

L'apertura e la chiusura dell'edificio sono a carico del personale scolastico.

Durante le ore di lezione i portoni di accesso devono rimanere chiusi. Nessun utente, ivi compresi i genitori, può accedere alle aule. È vietata la consegna di fiori, pacchi regalo o simili agli studenti durante l'orario scolastico.

Art.12- Distribuzione dei materiali di propaganda

Il materiale informativo fornito da Ente locale, ASP, Istituti, Associazioni, Gruppi sportivi ecc., può essere distribuito solo dopo essere stato visionato dal Dirigente, se attinente alle finalità educative della scuola.

La distribuzione agli alunni di inviti e avvisi di valore educativo e di materiali informativi deve essere estremamente limitata. A tale scopo deve essere preferito l'uso della bacheca o quello di un manifesto da affiggere nell'atrio della scuola.

Art. 13- Intervento di esperti/consulenti nella scuola

È resa possibile la presenza di esperti/consulenti nella scuola solo se espressamente indicati all'interno del PTOF o dagli Organi Collegiali. L'intervento dell'esperto, assumendo carattere di consulenza, non solleva il docente dalla responsabilità della conduzione delle attività promosse e dal relativo obbligo di vigilanza.

Art. 14- Gestione dei materiali didattici e della biblioteca

L'uso dei materiali didattici e della biblioteca è consentito ad ogni docente e ad ogni classe secondo orari e turni stabiliti.

Il prelievo dei libri e dei materiali didattici va annotato e sottoscritto dalla Responsabile della Biblioteca. Il consegnatario è responsabile dell'oggetto fino alla restituzione. Docenti e alunni devono aver cura dei materiali didattici, devono usarli in modo corretto e consegnarli dopo l'uso.

SEZIONE III: Relazioni con famiglie, genitori e studenti

Art. 15- Modalità di comunicazione con i genitori

Le comunicazioni con i genitori possono avvenire tramite mail, registro elettronico e, in caso di necessità, attraverso fonogramma.

Art. 16- Assemblee sindacali e scioperi

I docenti hanno diritto, sulla base della normativa vigente, a utilizzare fino ad un massimo di 10 ore annuali per la partecipazione ad assemblee sindacali autorizzate, per un massimo di due ore alla volta.

I docenti che intendono partecipare alle assemblee sono tenuti a comunicarlo tempestivamente al Dirigente che provvederà ad avvisare tramite sito e/o registro elettronico le famiglie degli alunni sulle possibili variazioni dell'orario scolastico. In caso di indizione di sciopero del personale scolastico, il Dirigente informa, mediante comunicazione scritta, le famiglie degli alunni sulle possibili conseguenti variazioni dell'orario scolastico e provvede a garantire i servizi minimi essenziali previsti dalla legge, essendone il responsabile.

È opportuno che i genitori vigilino sull'evoluzione delle manifestazioni di sciopero, in modo da contribuire alla massima tutela della incolumità degli alunni.

Art. 17- Assemblee dei genitori e degli studenti/studentesse

a- Sono garantite le assemblee dei genitori, da richiedere preventivamente al Dirigente con la specificazione dell'argomentazione da trattare, del giorno, dell'ora, della durata;

b- Le assemblee studentesche di classe (una volta al mese) o d'istituto (una volta a quadrimestre) costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento di aspetti caratterizzanti il funzionamento della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti e delle studentesse. Ove necessario, e non in modo sistematico, si richiama lo svolgimento di assemblee di classe, le stesse devono avere una durata massima di un'ora.

Le assemblee d'istituto, in considerazione della disponibilità strutturale in termine di edilizia, coinvolgono, secondo una ordinata turnazione, tutti gli studenti e le studentesse.

Non possono svolgersi assemblee di classe e d'Istituto nel periodo conclusivo delle lezioni (maggio e giugno).

Alle assemblee studentesche d'Istituto possono assistere il Dirigente scolastico o suo delegato e i docenti; per le assemblee studentesche di classe la presenza del docente in aula è a sua discrezione, fermo restando l'obbligo di sorveglianza nel corridoio del piano.

La data di convocazione e l'ordine del giorno delle assemblee devono essere indirizzate al Dirigente scolastico e presentate all'Ufficio di protocollo almeno 5 giorni prima della data prevista.

Art. 18- Assicurazione

Gli alunni della scuola sono sensibilizzati ogni anno ad assicurarsi contro gli infortuni e per la responsabilità civile nei confronti di terzi.

L'Assicurazione copre gli infortuni che possono verificarsi durante la permanenza degli alunni nella scuola in occasione dello svolgimento delle normali attività scolastiche previste dagli ordinamenti, dalle disposizioni del MIUR e dalla programmazione educativa didattica previsti all'interno dell'Istituzione scolastica.

All'inizio dell'anno scolastico i genitori degli alunni saranno invitati al versamento della quota assicurativa. Il Dirigente, una volta ricevute le quote, provvederà ad effettuare la stipula della polizza, dopo aver individuato l'Agenzia assicurativa.

La stipula di tale Assicurazione è consigliata anche ai docenti.

SEZIONE IV: Procedure amministrative e reclami

Art. 19- Pubblicizzazione degli atti

Convocazioni e delibere con rilevanza esterna sono opportunamente pubblicizzate attraverso l'Albo on line e il sito web dell'Istituzione scolastica: www.liceoscorza.edu.it

I verbali degli Organi collegiali contenuti in appositi registri numerati, depositati in Vicepresidenza, sono a disposizione per la consultazione di chi ne faccia richiesta secondo le procedure previste dalla L.n.241/90 e successive modifiche e integrazioni, riguardante la trasparenza degli atti amministrativi.

Le convocazioni formali degli Organi collegiali avverranno con congruo anticipo, tranne che nei casi di

straordinaria ed assoluta urgenza, rispetto ai giorni previsti per gli incontri e le assemblee. Si precisa che sono consultabili sul sito web della scuola www.liceoscorza.edu.it il Piano triennale dell'offerta formativa, il Rav e tutti i Regolamenti.

Art. 20- Procedure dei reclami

I reclami relativi agli aspetti del servizio scolastico sono indirizzati al Dirigente. Essi possono essere espressi in forma orale o scritta e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. Il Dirigente, nel caso di comportamenti e fatti riguardanti persone che operano nella scuola, ne dà conoscenza agli interessati e risponde in forma scritta entro e non oltre 30 giorni. Non sono presi in considerazione i reclami anonimi.

Art. 21- Eventuali omissioni

Per quanto non compreso nel presente Regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti.

SEZIONE V: Modifiche, responsabilità e disposizioni finali

Art. 22- Modifica del Regolamento d'Istituto

Ogni modificazione del presente Regolamento deve essere approvata dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto.

Art. 23- Patto educativo di corresponsabilità

Il Patto educativo di corresponsabilità rappresenta un'innovazione significativa introdotta dall'art. 3 del D.P.R. 235/2007. Il Consiglio d'Istituto è competente ad elaborare e modificare il documento con l'obiettivo di impegnare le famiglie, le studentesse e gli studenti, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa.

Art. 24- Provvedimenti disciplinari

Il settore relativo ai provvedimenti disciplinari è regolamentato da apposito Regolamento di disciplina degli alunni, che è parte integrante del presente documento.

Art. 25- Disposizioni finali

Il presente Regolamento è suscettibile di eventuali integrazioni e modifiche in considerazione del quadro giuridico entro il quale la scuola è chiamata ad operare e del profilarsi di nuove esigenze e opportunità. Esso, pertanto, potrà essere modificato previa consultazione delle diverse componenti.

SEZIONE VI: Allegati

Art. 26- Allegati

Sono allegati al presente Regolamento d'Istituto il Regolamento di disciplina, lo Statuto delle studentesse e degli studenti e la Planimetria cortile interno alla scuola.



LICEO SCIENTIFICO "SCORZA" - COSENZA

Via Popilia / Via Mancini - Tel. 0984 1861919 - C.F. 80005600780
Email: csps03000g@istruzione.it - PEC: csps03000g@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 11 novembre 2024

PREMESSA

Ai sensi del D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 (Statuto delle studentesse e degli studenti), sono richiamati i diritti e i doveri degli studenti e delle istituzioni.

I doveri delle studentesse e degli studenti si identificano nei seguenti aspetti:

- frequenza regolare dei corsi ed assolvimento assiduo degli impegni di studio;
- comportamento corretto non solo durante le lezioni, ma in ogni momento in cui si fruisce dei servizi offerti dalla scuola;
- rispetto nei confronti del personale della scuola e dei compagni, come per sé stessi anche a livello formale;
rispetto ed utilizzo in modo corretto delle strutture, del materiale, delle attrezzature e dei sussidi didattici, secondo le indicazioni dettate dal Regolamento d'Istituto, dai regolamenti specifici e dagli insegnanti;
- osservanza delle disposizioni organizzative (permessi, visite esterne, ecc..) e delle disposizioni di sicurezza.

Inoltre, alle singole Istituzioni scolastiche è stato assegnato il compito di stilare un proprio regolamento di disciplina in cui vengano individuati:

- a) le tipologie di comportamento non corretto delle studentesse e degli studenti;
- b) le sanzioni relative;
- c) gli organi e le procedure di applicazione delle stesse.

È prevista, poi, la costituzione di un Organo di garanzia interno alla scuola, competente a pronunciarsi sulle impugnazioni dei provvedimenti disciplinari irrogati.

Il presente regolamento disciplinare è da ritenersi parte integrante del regolamento della scuola. Il contenuto del presente regolamento è illustrato a tutti gli studenti delle classi prime nella fase dell'accoglienza.

Art. 1 - Codice disciplinare

- Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.

La responsabilità disciplinare è personale. La sanzione, nell'ambito della comunità scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.

- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima chiamato ad esporre le proprie ragioni.
- Le sanzioni, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno; la riparazione non estingue la mancanza rilevata.
- L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.
- Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.
- Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 2 — Mancanze disciplinari non gravi

- a) Mancata giustificazione delle assenze.
- b) Ritardo sistematico nell'ingresso a scuola L'alunno che arriva dopo le 8:15 e fino alle 8:25 è considerato in ritardo e verrà segnato sul registro come tale. Dopo le 8:25, l'alunno è considerato assente per la prima ora e si dovrà recare in Presidenza.
 - Nove entrate in ritardo a quadrimestre influiranno negativamente sul voto di comportamento dell'alunno; cinque entrate alla seconda ora a quadrimestre equivarranno a un giorno di assenza e influiranno negativamente sul voto di comportamento dell'alunno.
- c) Ritardo nel rientro in aula.

- d) Utilizzo improprio del cellulare o di altri dispositivi elettronici (che comporta automaticamente la consegna da parte del docente all'ufficio di Vicepresidenza) - È demandata al docente la competenza di autorizzare l'uso dei cellulari in classe.
- e) Abbigliamento inadeguato all'ambiente scolastico.
- f) Disturbo durante lo svolgimento delle attività didattiche.
- g) Violazione involontaria del Regolamento di laboratorio e degli spazi attrezzati.
- h) Sosta non giustificata al bar, nei corridoi o sulle scale.
- i) Mancato rispetto della raccolta differenziata nella scuola e nei cortili.

Provvedimento previsto:

- richiamo e ammonimento verbale da parte del docente o del Dirigente
- ammonizione con nota disciplinare per comportamenti inadeguati sul Registro di classe (dal docente o dal Dirigente).

Art. 3 — Mancanze disciplinari gravi (sanzioni fino a 15 gg. di sospensione)

- a) Infrazioni non gravi che si ripetono dopo sanzioni già applicate.
- b) Assenze collettive non autorizzate.
- c) Fumo e uso delle sigarette elettroniche all'interno dell'istituto, nei cortili e negli impianti sportivi di pertinenza delle scuole.
- d) Non rispetto del materiale altrui.
- e) Comportamenti contrari alla salvaguardia dell'igiene collettiva e alla salubrità degli ambienti scolastici.
- f) Atteggiamenti discriminatori verso compagni, docenti e non docenti.
- g) Insulti palesi verbali o scritti tra studenti
- h) Diffusione online di immagini lesive della privacy di docenti, studenti e collaboratori scolastici, nonché di contenuti legati alle attività scolastiche.
- i) Introduzione nella scuola di alcolici, droghe, sostanze nocive.
- j) Comportamenti scorretti durante le attività scolastiche ed extrascolastiche.

Provvedimenti previsti:

- sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni per le infrazioni di cui lettere a, b, d, e, j (da parte del Consiglio di Classe).
- sospensione dalle lezioni da 5 a 15 giorni per le infrazioni di cui alle lettere f, g, i, h (da parte del Consiglio di Classe).
per le infrazioni di cui al punto c) i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
per le infrazioni di cui al punto j) esclusione immediata dalle attività extrascolastiche.

Art. 4 — Mancanze disciplinari gravissime (oltre 15 gg. di sospensione)

- a) Mancanza di rispetto nei confronti del Dirigente scolastico, docenti e non docenti.
- b) Danneggiamento volontario del patrimonio o dell'ambiente scolastico (c.d. atti di vandalismo).
- c) Furto.
- d) Violenza fisica o psicologica atta ad intimidire i compagni o a limitarne la libertà personale (bullismo) anche attraverso l'utilizzo della rete internet (cyberbullismo)
- e) Percosse.
- f) Reati di natura sessuale.

Provvedimenti previsti:

le sanzioni applicabili possono comportare la sospensione dalle lezioni oltre i 15 giorni (da parte del Consiglio di Istituto) e, nei casi di recidiva o atti di grave violenza, l'allontanamento dello studente dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico e/o l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi (da parte del Consiglio d'Istituto).

Art. 5 — Provvedimenti disciplinari: le procedure

Le sanzioni hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della scuola, conformemente al suo ruolo istituzionale. Viene ribadito il rispetto delle seguenti procedure:

la seconda ammonizione individuale può comportare l'immediata convocazione a scuola del genitore (con il docente coordinatore di classe);

la terza ammonizione individuale comporta, di norma, la convocazione del Consiglio di classe, con eventuale sanzione disciplinare di sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni.

Le annotazioni disciplinari incidono negativamente sulla valutazione del comportamento e sulla partecipazione alle attività integrative.

I provvedimenti disciplinari di sospensione, assunti con decorrenza immediata per le mancanze gravi e gravissime, comportano le seguenti conseguenze:

- Incidenza sul credito scolastico;
- eventuale esclusione dai viaggi di istruzione e visite guidate, che implicano un corretto e adeguato comportamento.

Le mancanze disciplinari gravissime sono di competenza del Consiglio d'Istituto, che decide l'irrogazione di sanzioni disciplinari per un periodo superiore a 15 giorni.

Il procedimento disciplinare si ritiene concluso con l'emanazione, da parte del Dirigente, del decreto d'irrogazione della sanzione disciplinare.

Art. 6 — Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) entro 15 giorni dalla loro erogazione, ad un apposito Organo di Garanzia, interno della Scuola che dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Lo stesso Organo decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 7 — Organo di Garanzia

La sua composizione è la seguente:

- il Dirigente scolastico che lo presiede;
- un docente designato dal Consiglio d'Istituto;
- un rappresentante degli studenti eletto dalla rappresentanza studentesca;
- un rappresentante dei genitori eletto dalla componente genitori.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'astensione dalle deliberazioni vale come voto contrario.

In caso di ricorso, l'Organo di Garanzia viene convocato con preavviso scritto di almeno 3 giorni dal Dirigente che ha il compito di acquisire agli atti i documenti della fase istruttoria al fine di pervenire a decisioni eque e motivate

Durante le riunioni può essere ascoltato chiunque ne abbia interesse I verbali delle sedute sono redatti da un Segretario che viene designato dal Presidente tra i componenti. La decisione viene, quindi, resa pubblica mediante affissione in un apposito spazio dell'Istituto.

Art. 8 — Reclami

Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola, o contro la violazione del presente regolamento, gli studenti o chiunque ne abbia interesse può proporre reclamo entro 15 gg. al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale che decide in via definitiva entro 30 gg., previo parere vincolante di un organo di Garanzia regionale.

Art. 9 — Sanzioni alternative

È fatta salva la possibilità di convertire le sanzioni con attività utili alla comunità scolastica (previo assenso dello studente interessato).

Sono previste le seguenti tipologie da svolgere, ove possibile, in orario extrascolastico:

- attività di supporto al funzionamento della scuola; attività relative alla biblioteca; pulizia degli ambienti scolastici; cura del verde.

Art. 10 Esami di Stato

Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla Commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili. La possibilità di tali conversioni è demandata alla valutazione discrezionale del Consiglio di Classe che valuterà caso per caso l'opportunità.



Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Rosanna Rizzo

All. 2 Statuto delle Studentesse e degli studenti



LICEO SCIENTIFICO "SCORZA" - COSENZA

Via Popilia / Via Mancini - Tel. 0984 1861919 - C.F. 80005600780
Email: csps03000g@istruzione.it - PEC: csps03000g@pec.istruzione.it



Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

- d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.

2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del

quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6 (Disposizioni finali)

5. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

6. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

7. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.



Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Rizzo Rosanna

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2 D.Lgs. n. 39 del 12/02/1993)

All. 3 Planimetria

